WAGNER MIRET

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-334/92 *

I — Antefatti e ambito normativo

A — *Ambito normativo*

1. *Il diritto comunitario*

La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 80/987»), obbliga gli Stati membri ad istituire un organismo che garantisca ai lavoratori subordinati, il cui datore di lavoro sia divenuto insolvente, il pagamento dei crediti rimasti non pagati.

Ai termini del suo art. 1, n. 1:

«(questa) direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1».

Il paragrafo che segue aggiunge:

«Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva.

Un elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato in allegato».

Ai sensi di detta disposizione il Regno di Spagna ha chiesto di escludere il personale domestico. Questa esclusione compare nella sezione I dell'allegato della direttiva 80/987, come modificata dalla direttiva 2 marzo 1987, 87/164/CEE (GU L 66, pag. 11; in prosieguo: la «direttiva modificativa»).

Peraltro, l'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987 dispone che:

«La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato" (...)».

2. *Il diritto nazionale*

Nel diritto spagnolo il Fondo de garantía salarial è stato introdotto dall'art. 33 della

* Lingua processuale: lo spagnolo.

legge 10 marzo 1980, n. 8, istitutiva dello statuto dei lavoratori (in prosieguo: lo «statuto dei lavoratori»).

Ai sensi di questa disposizione, questo Fondo di garanzia è incaricato di versare ai lavoratori gli stipendi rimasti non pagati per insolvenza, per sospensione dei pagamenti, per fallimento e per liquidazione.

Ai termini dell'art. 1, n. 1, lo statuto dei lavoratori si applica ai

«lavoratori che forniscono, volontariamente e dietro retribuzione, una prestazione di servizi per conto terzi nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione di un terzo, persona fisica o giuridica, denominato datore di lavoro o imprenditore».

Il n. 3, lett. c), dello stesso articolo esclude tuttavia:

«l'attività che si limiti meramente ad espletare funzioni di consulente o di membro degli organi amministrativi nelle imprese aventi la forma giuridica di una società, a condizione che tale attività comporti soltanto l'espletamento dei compiti inerenti a questo tipo di funzioni».

L'art. 2, n. 1, lett. a), dello statuto dei lavoratori menziona poi tra i rapporti di lavoro aventi natura speciale che devono essere oggetto di una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2a delle disposizioni aggiuntive, il personale direttivo non incluso nell'art. 1, n. 3, lett. c), sopra riportato.

Infine, l'art. 3 del decreto 1° agosto 1985, n. 1382, adottato ai sensi del citato art. 2, n. 1, lett. a), dispone che i diritti e gli obblighi concernenti il rapporto di lavoro del personale direttivo sono disciplinati dalla volontà delle parti, fatta salva l'osservanza delle norme del decreto di cui trattasi e delle altre norme eventualmente applicabili. Per quanto riguarda le altre norme della legislazione di diritto ordinario in materia di lavoro, ivi compreso lo statuto dei lavoratori, esse si applicano solo allorché il decreto vi fa espresso riferimento o allorché il contratto lo stabilisce in modo specifico.

L'art. 15 del decreto, il quale elenca le garanzie di cui gode il personale direttivo, rinvia agli artt. 27, n. 2, 29 e 32 dello statuto dei lavoratori, ma non al suo art. 33.

B — *La controversia dinanzi al giudice nazionale*

Il signor Wagner Miret, membro del personale direttivo dell'impresa CEP Catalana SA, veniva licenziato nell'ambito di una procedura di «ristrutturazione dell'organico», autorizzata il 24 novembre 1989 dal capo dell'ufficio territoriale del lavoro della direzione generale del lavoro della Comunità autonoma della Catalogna.

Con ordinanza 9 novembre 1990 l'impresa CEP Catalana SA veniva dichiarata insolvente dal Juzgado de lo Social n. 9 di Barcellona, nell'ambito di un'altra azione intesa ad ottenere il pagamento delle indennità per licenziamento autorizzato, che non sono in discussione nella presente controversia.

Il signor Wagner Miret promuoveva poi un'azione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 27 di Barcellona per recuperare gli stipendi che non gli erano stati corrisposti tra il 1° ottobre 1989 e il 30 novembre 1989 ed ottenere il pagamento delle proprie spettanze di liquidazione in seguito al licenziamento. Il totale di queste somme ammontava a 434 880 PTA.

Con sentenza 1° dicembre 1991 il Juzgado de lo Social n. 27 di Barcellona respingeva la domanda del signor Wagner Miret.

L'interessato proponeva quindi un ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia della Catalogna.

C — *Le questioni pregiudiziali*

La questione se un dirigente possa chiedere di fruire delle norme della legge spagnola che tutelano i lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro è controversa nel diritto spagnolo. L'art. 15 del decreto n. 1382/85, il quale enumera le garanzie di cui gode questa categoria di lavoratori, non rinvia infatti all'art. 33 dello statuto dei lavoratori.

Considerando che tale questione andava risolta alla luce del diritto comunitario, con ordinanza 31 luglio 1992, pervenuta in cancelleria il 4 agosto seguente, il Tribunal Superior de justicia della Catalogna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, le seguente questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, sia applicabile a tutti i lavoratori subordinati, eccetto quelli esclusi nell'allegato di questa direttiva (2 marzo 1987, 87/164/CEE).

2) Se, tenuto conto del fatto che la Spagna non ha incluso nell'allegato della direttiva 2 marzo 1987, 87/164/CEE — che ha completato l'allegato originale in conseguenza dell'ingresso della Spagna nella Comunità — l'eccezione che in concreto si riferisce al personale direttivo, tali persone possano restare escluse dall'applicazione generale delle garanzie previste dalla direttiva 80/987/CEE.

3) Se, qualora le garanzie definite dalla direttiva 80/987/CEE fossero applicabili al personale direttivo in Spagna, la loro attuazione concreta debba avvenire attraverso l'ente di diritto comune previsto per tutti i lavoratori subordinati (Fondo de garantía salarial) o invece, in via indennitaria, direttamente a carico dello Stato».

Come si evince dall'ordinanza di rinvio, il Tribunal Supremo ha ritenuto che la direttiva 80/987 non si applicasse al personale direttivo. Il Tribunal Superior de Justicia della Catalogna non è dello stesso avviso.

II — Il procedimento dinanzi alla Corte

Ai sensi dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno

presentato osservazioni scritte il signor T. Wagner Miret, con l'avv. F. Varela Castro, del foro di Barcellona, e la Commissione delle Comunità europea, rappresentata dalle signore K. Banks e B. Rodríguez Galindo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti.

Con decisione 17 maggio 1993 la Corte ha deciso, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, di assegnare la causa alla Quinta Sezione della Corte.

III — Riassunto delle osservazioni presentate alla Corte

A — *Sulla prima questione*

Con la prima questione il signor *Wagner Miret* chiede alla Corte di risolvere la questione nel senso che la direttiva 80/987 «si applica a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per quelli esclusi dalla sua sfera di applicazione dalla direttiva 2 marzo 1987, 87/164/CEE».

Secondo la *Commissione*, per stabilire se alcuni lavoratori godano della tutela introdotta dalla direttiva, si deve ragionare in due tempi.

Anzitutto, il giudice nazionale deve, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 89/987, chiedersi se i lavoratori di cui trattasi siano lavoratori subordinati ai sensi del diritto nazionale.

Se così è, occorre quindi verificare se i lavoratori di cui trattasi non siano stati esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva ai sensi dell'art. 1, n. 2.

La Commissione propone pertanto di risolvere la prima questione dichiarando che «la direttiva 80/987/CEE dev'essere interpretata nel senso che le sue disposizioni si applicano a tutte le categorie di lavoratori subordinati, che il diritto nazionale dello Stato membro di cui trattasi definisce come tali, fatta eccezione per quelle ricomprese nel suo allegato».

B — *Sulla seconda questione*

Per risolvere la seconda questione il signor *Wagner Miret* chiede alla Corte di dichiarare che il personale direttivo non è escluso dall'applicazione delle garanzie previste dalla direttiva 80/987.

La *Commissione* propone, da parte sua, di risolvere la questione nel senso che, «in quanto il diritto nazionale definisca i membri del personale direttivo lavoratori subordinati, uno Stato membro non può escludere dalla sfera di applicazione della direttiva 80/987/CEE, modificata dalla direttiva 87/164/CEE, questa categoria di impiegati, se essa non figura nell'allegato di questa direttiva».

Secondo la Commissione, i membri del personale direttivo sono lavoratori ai sensi della legge spagnola. Infatti, questa categoria di lavoratori rientra nella definizione che figura nell'art. 1, n. 1, dello statuto dei lavoratori ed è menzionata nell'art. 2 intitolato «Rapporti

di lavoro aventi natura speciale». Un'eccezione deve tuttavia essere prevista per i membri del personale direttivo che abbiano anche la qualifica di consiglieri o di membri degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), del suddetto statuto.

La Commissione dichiara peraltro che il personale direttivo non figura fra le categorie di lavoratori esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva di cui all'allegato della direttiva modificativa.

La Commissione ritiene che nel caso di specie il personale direttivo non sia escluso dalla sfera di applicazione della direttiva.

C — *Sulla terza questione*

Il *signor Wagner Miret* chiede alla Corte di risolvere la terza questione nel senso che «il Fondo de garantía salarial spagnolo è responsabile delle garanzie stabilite nella direttiva 80/987/CEE per i lavoratori membri del personale direttivo in caso di insolvenza dell'impresa e questa responsabilità non è limitata agli stipendi, ma la sua portata è quella stabilita nell'art. 33 dello statuto dei lavoratori».

Infatti, il signor Wagner Miret osserva che la questione se la garanzia si estenda a tutti i debiti del datore di lavoro o riguardi soltanto le retribuzioni è discussa nel diritto spagnolo.

La *Commissione* ritiene che, poiché la legge spagnola ha istituito un organismo per attuare la direttiva, spetti in via di principio ad esso pagare i crediti rimasti non pagati al personale direttivo.

Essa rileva che a questo proposito le norme della legge spagnola non sono interpretate in modo unanime. Essa aggiunge che, qualora il giudice spagnolo, dopo aver esaminato la situazione, giunga alla conclusione che il Fondo istituito dall'art. 33 della legge spagnola non deve, per il suo funzionamento, la sua organizzazione o il suo sistema di finanziamento, effettuare questi pagamenti, l'ipotesi equivarrebbe a quella di cui alla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci (Racc. pag. I-5357). Non avendo adottato i provvedimenti idonei ad attuare la direttiva, lo Stato spagnolo può essere costretto a risarcire gli interessati.

La Commissione propone pertanto di risolvere la questione nel senso che «l'applicazione delle garanzie previste dalla direttiva 80/987/CEE al personale direttivo delle imprese indebitamente escluse dal pagamento di queste garanzie dalla normativa nazionale spetta in via di principio all'organismo previsto abitualmente per tutti gli altri lavoratori subordinati».

IV — Risposta al quesito della Corte

La Commissione considera che:

«l'applicazione delle garanzie previste dalla direttiva 80/987/CEE al personale direttivo delle imprese indebitamente escluse dal

pagamento di queste garanzie dalla normativa nazionale spetta in via di principio all'organismo previsto abitualmente per tutti gli altri lavoratori subordinati».

La Corte le ha chiesto di giustificare la sua posizione con riguardo al dettato della suddetta direttiva.

La Commissione ha risposto che, qualora il giudice nazionale ritenga che la normativa nazionale possa essere interpretata nel senso che, per il suo statuto, la sua organizzazione, le sue modalità di finanziamento (...), l'organismo di garanzia è in grado di assicurare il pagamento dei crediti tutelati al personale direttivo delle imprese, non è necessario il risarcimento da parte dello Stato. In tal caso, si deve ricorrere al meccanismo normale di garanzia. Lo Stato è tenuto al risarcimento solo qualora non si possa ritenere che la normativa nazionale istituisca un organismo appropriato in conformità alla direttiva.

R. Joliet
giudice relatore